



Id Doc: 2444696  
Registro: RATAA



Num. Prot: 0012496/P del: 11/07/2014

38122 TRENTO / TRIENT 10 luglio 2014  
Via Gazzoletti, 2 - Tel. 0461 201308 - Fax 0461 201310-201312  
e-mail: ripaist@regione.taa.it  
pec: : ripaist@pec.regione.taa.it

EL	VI-1,2	LZ/PF	mf
----	--------	-------	----

OGGETTO/ Decreto legge 24 giugno 2014, n. 90  
BETREFF: *“Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari” (G.U. 24 giugno 2014, n. 144). Soppressione della compartecipazione dei segretari comunali ai diritti di rogito.*

**CIRCOLARE N. 2/EL/2014**

Ai Comuni della regione autonoma  
Trentino – Alto Adige  
LORO SEDI

38122 Alla Provincia autonoma di Trento  
Servizio Autonomie locali  
Via Romagnosi, 11/a  
TRENTO

39100 Alla Provincia autonoma di Bolzano  
Ripartizione 7 – Enti locali  
Piazza Silvius Magnago, 1  
BOLZANO

38122 Al Consorzio dei comuni trentini  
Via Torre Verde, 23  
TRENTO

39100 Al Consorzio dei comuni della  
provincia di Bolzano  
Via Canonico Michael Gamper, 10  
BOLZANO

38054 All'Unione dei Comuni dell'Alto Primiero  
Via Roma, 19  
TONADICO (TN)

Alle Comunità  
della provincia autonoma di Trento  
LORO SEDI

Alle Comunità comprensoriali  
della provincia autonoma di Bolzano  
LORO SEDI

Ai Consorzi dei comuni BIM  
della regione Trentino – Alto Adige  
LORO SEDI

L'articolo 10, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 (pubblicato sulla G.U. serie generale n. 144 del 24 giugno 2014) abroga l'articolo 41, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312 (*"Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato"*).

La disposizione abrogata stabiliva la compartecipazione dei segretari comunali ai diritti di rogito: *"Dal 1° gennaio 1979, una quota del provento spettante al comune o alla provincia ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, è attribuita al segretario comunale e provinciale rogante, in misura pari al 75 per cento e fino ad un massimo di un terzo dello stipendio in godimento"*.

Il comma 2 dello stesso articolo 10 del DL 90/2014 sostituisce l'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734 con il seguente: *"Il provento annuale dei diritti di segreteria è attribuito integralmente al comune o alla provincia"*.

L'articolo 30, secondo comma, della L 734/1973, nella sua versione originaria, stabiliva che: *"Il provento annuale dei diritti di segreteria è ripartito nella misura unica del 70 per cento da attribuire al comune, qualunque sia la classe di appartenenza, od alla provincia ed il rimanente 30 per cento al fondo di cui all'articolo 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604 e successive modificazioni"*. L'articolo 25 del decreto legge 22 dicembre 1981 n. 786 aveva modificato le percentuali di ripartizione del provento annuale del 70% e del 30% rispettivamente in 90% e 10%. Queste ultime percentuali di ripartizione (90% : 10%) erano state confermate dall'articolo 27, comma 8, del decreto legge 28 febbraio 1983, n. 55.

In sostanza si intrecciano due filoni normativi:

- l'uno disciplina la ripartizione dei diritti di segreteria tra comune e fondo per la formazione e l'aggiornamento professionale dei segretari. È su questo filone che si sono innestati a livello regionale dapprima l'articolo 69 (*"Diritti di segreteria"*) – abrogato dal 1° gennaio 2011 – e poi l'articolo 69-bis (*"Fondo per la gestione dei segretari in disponibilità"*) del DPR n. 1 febbraio 2005, n. 2/L e s.m., come si dirà in seguito;
- l'altro suddivide la "quota-comunale" tra l'ente e il segretario. A questo riguardo l'articolo 68 (*"Diritti di rogito"*) del DPR n. 2/L/2005 e s.m. rinvia letteralmente alla disciplina statale: *"Le disposizioni di cui all'articolo 41 comma 4 della legge 11 luglio 1980 n. 312 si applicano anche nei confronti dei segretari comunali in servizio presso sedi segretarili della regione"*.

L'abrogazione dell'articolo 41, quarto comma, della L 312/1980 ad opera del comma 1 dell'articolo 10 del DL 90/2014 fa venir meno – anche nei comuni della nostra regione – il presupposto normativo per l'attribuzione ai segretari comunali di una quota dei diritti di rogito spettanti al comune a far data dal 25 giugno u.s. Sotto questo profilo, deve essere esclusa altresì la possibilità per il legislatore regionale di ripristinare la ripartizione dei diritti di rogito tra comune e segretario, dal momento che tali diritti hanno natura di tributi statali (Corte costituzionale, sentenza n. 156 del 4 aprile 1990) e ricadono dunque nella riserva di legge dello Stato posta dagli articoli 117, secondo comma, lettera e) e 119, secondo comma, della Costituzione.

Per quanto attiene alla ripartizione dei diritti di segreteria tra comune e fondo per la formazione e l'aggiornamento professionale dei segretari, come si è detto, il comma 2 dell'articolo 10 del DL 90/2014 attribuisce *"integralmente"* al comune il provento annuale dei diritti di segreteria. Così formulata, la disposizione pone un problema di (mancato) coordinamento con le norme statali – legislative e regolamentari – che istituiscono un fondo statale dedicato alla formazione e aggiornamento professionale dei segretari comunali e provinciali, destinandovi – quale unica fonte di finanziamento – una quota dei diritti di segreteria. Il fondo, costituito ai sensi dell'articolo 42 della stessa L 604/1962 *"... per sussidiare corsi di preparazione e di perfezionamento e per effettuare corsi di formazione ..."*, era stato successivamente attribuito all'Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali dall'articolo 21 del DPR 4 dicembre 1997, n. 465 (*"Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali, a norma dell'articolo 17, comma 78 della legge 15 maggio 1997, n. 127"*). Soppressa l'Agenzia autonoma (con l'articolo 7, commi 31-ter – 31-octies, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78), la gestione del fondo è tornata di competenza del Ministero dell'Interno.

A livello regionale, l'articolo 18, comma 121, della legge regionale 23 ottobre 1998, n. 10, facendo seguito all'attribuzione del fondo all'Agenzia autonoma, aveva stabilito che a decorrere dal 1° gennaio 1998 i diritti di segreteria di cui agli articoli 40, 41 e 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604 riscossi dai comuni della Regione Trentino – Alto Adige, fossero versati nella misura del 10% dell'importo complessivo non più al fondo "statale" ex articolo 42 della L 604/1962, bensì all'Amministrazione regionale, al fine di alimentare un fondo (regionale) destinato a finanziare la formazione e l'aggiornamento professionale dei segretari comunali.

Successivamente, l'articolo 6, comma 1, della legge regionale 26 aprile 2010 n. 1 ha stabilito che a decorrere dal 1° gennaio 2011, i diritti di segreteria di cui agli articoli 40, 41 e 42 della legge 8 giugno 1962 n. 604 siano versati dai comuni nella misura del 10 per cento dell'importo complessivo alla rispettiva Provincia, per alimentare un fondo (provinciale) destinato alla formazione e all'aggiornamento professionale dei segretari, da effettuare avvalendosi dei Consorzi dei Comuni, nonché a copertura delle spese previste dall'articolo 59-ter (*"Collocamento in disponibilità dei segretari comunali per sopraggiunta oggettiva incompatibilità ambientale"*) della legge regionale 5 marzo 1993, n. 4, compreso il rimborso ai comuni delle spese sostenute per le indennità risarcitorie e il trattamento economico dei segretari collocati in disponibilità. L'articolo 9, comma 1, della legge regionale 14 dicembre 2011, n. 8 ha esteso la medesima disciplina ai diritti di segreteria riscossi ai sensi dell'articolo 8 della legge 23 marzo 1981, n. 93 (*"Disposizioni integrative della legge 3 dicembre 1971 n. 1102, recante nuove norme per lo sviluppo della montagna"*). Il testo coordinato della disciplina regionale è confluito, come detto, nell'articolo 69-bis del DPR n. 2/L/2005 e s.m.

Ora, il DL 90/2014 non abroga – né modifica – la disposizione istitutiva del fondo statale (articolo 42 della L 604/1962). Tuttavia, l'attribuzione *"integrale"* del provento annuale dei diritti di segreteria al comune comporterebbe una soppressione di fatto del fondo statale, dal momento che, come si è detto, la compartecipazione ai diritti di segreteria (da ultimo con una quota del 10%) rappresenta l'unica entrata del fondo.

Peraltro tenuto conto delle ulteriori finalità perseguite a livello regionale con la destinazione del 10% dei diritti di segreteria ai fondi provinciali (indennità risarcitorie e trattamento economico dei segretari collocati in disponibilità), si ritiene che il comma 2 dell'articolo 10 del DL 90/2014 non incida su quanto disposto dall'articolo 69-bis del DPR n. 2/L/2005 e s.m..

Le amministrazioni comunali della regione dovranno pertanto disporre il versamento alla rispettiva Provincia della quota del 10% dei diritti di segreteria – ai sensi dell'articolo 69-bis del DPR n. 2/L/2005 e s.m. – per il secondo trimestre dell'anno in corso e per quelli successivi, salvo modifiche da parte del legislatore regionale.

Quanto alla quota dei diritti di rogito spettante al segretario comunale ai sensi dell'articolo 68 del DPR n. 2/L del 2005 e s.m. il riparto delle somme riscosse nel secondo trimestre terrà conto dei contratti stipulati e degli atti formati fino al 24 giugno 2014, ultimo giorno di vigenza dell'articolo 41, comma 4, della L 312/1980, cui rinvia letteralmente l'articolo 68 del DPR n. 2/L/2005 e s.m..

Con i migliori saluti.

LA DIRIGENTE LA RIPARTIZIONE II  
dott.ssa Loretta Zanon  
[firmata digitalmente]



PF